

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 18/C N. 19/C (2001-2002)

Riunioni del

24 gennaio 2001  
31 gennaio 2001

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2002**

### **1 - APPELLO DELLA U.S. MANDELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BRIONA/MANDELLO DEL 21.10.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 17 del 15.11.2001)

La U.S. Mandello proponeva ricorso per irregolare posizione dei calciatori Sangiorgio Daniele e Venditti Riccardo nella gara Briona/Mandello, del Campionato di 2° Categoria - Girone B.

Sosteneva la ricorrente che i predetti calciatori sarebbero stati indebitamente utilizzati dallo S.C. Briona, in quanto gli stessi avevano partecipato, nello stesso giorno 21.10.2001, alla gara Briona/Carpignano del Campionato Allievi Provinciale.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17 del 15.11.2001, accoglieva il ricorso, sostenendo che tale fatto costituisce violazione dell'art. 34 comma 2 N.O.I.F. (divieto per un calciatore di disputare nello stesso giorno più di una gara ufficiale); infliggeva, ex art. 12 comma 6 C.G.S., la sanzione dell'ammenda alla società Briona; la sanzione della inibizione temporanea sino al 28.2.2002 al signor Franco Federici, dirigente accompagnatore dello S.C. Briona; la squalifica per una giornata ai calciatori Daniele Sangiorgio e Riccardo Venditti, entrambi tesserati dello S.C. Briona.

Avverso tale decisione proponeva ricorso l'U.S. Mandello, inviandolo alla stessa Commissione Disciplinare la quale, con delibera di cui al Com. Uff. n. 19 del 29 novembre 2001 trasmetteva gli atti alla C.A.F. (unica competente alle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari, ex art. 33 C.G.S.), in virtù del consolidato principio giurisprudenziale della conservazione degli atti processuali e della valutazione della effettiva volontà della parte.

Nell'appello, la U.S. Mandello sosteneva che, essendo i calciatori Sangiorgio e Venditti appartenenti alla categoria Giovani, (entrambi sono nati nel 1986), la fattispecie in esame andava inquadrata nell'ambito dell'art. 34 comma 3 N.O.I.F. perché i due calciatori erano privi della autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente, avendo gli stessi partecipato non solo a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili, ma anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe.

Chiedeva pertanto la punizione della perdita della gara Briona/Mandello del 21.10.2001 a carico dello S.C. Briona.

L'appello è fondato e va accolto.

I due calciatori, infatti, sono appartenenti alla categoria Giovani e pertanto (fermo che non potevano partecipare a più gare ufficiali nello stesso giorno), se compiuto anagraficamente il 15° anno di età, per partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe, (quale la partita di Campionato di 2° Categoria Briona/Mandello) dovevano essere autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente.

Nella fattispecie in esame tale autorizzazione è mancata e ciò costituisce violazione dell'art. 34.3 N.O.I.F..

Conseguenzialmente la sanzione da applicare, ex art. 12 comma 6 N.O.I.F., è quella della perdita della gara Briona/Mandello del 21.10.2001.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto

dall'U.S. Mandello di Mandello Vitta (Novara), annulla l'impugnata delibera ed irroga allo S.C. Briona la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata con il punteggio di 0-2. Ordina restituirsi la tassa versata.

**2 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 80 AL SIG. FERLAINO CORRADO E DELL'AMMENDA DI L. 50.000.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. E AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 176 del 13.12.2001 )**

La Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 176 del 13 dicembre 2001, con la quale, a seguito di deferimento della Procura Federale del 14.7.2001, veniva comminata l'inibizione per giorni 80 al Sig. Corrado Ferlaino e l'ammenda di L. 50.000.000 alla S.S. Calcio Napoli per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 27 dello Statuto della F.I.G.C., nonché art. 2 comma 4 stesso codice (per la società).

Le argomentazioni poste a sostegno del gravame sono state già oggetto di esame in precedente decisione di questa Commissione, riguardante l'analogo caso della Società sportiva Calcio Napoli e del suo presidente Corbelli. La tesi secondo la quale non si sarebbe realizzata nella fattispecie alcuna violazione della clausola compromissoria in quanto il Corbelli ed il Ferlaino non avrebbero agito rispettivamente quale Presidente e quale amministratore Delegato della S.S. Calcio Napoli S.p.A., bensì quali consiglieri della Napoli Calcio s.a., società lussemburghese del tutto estranea all'ordinamento federale, appare del tutto priva di fondamento.

Risulta, infatti, dagli atti ed in particolare dalla corrispondenza intercorsa fra il Ferlaino ed il Corbelli che l'iniziativa giudiziaria di che trattasi fu frutto di un accordo che i due raggiunsero proprio allo scopo di tutelare l'interesse della società calcistica Napoli S.p.A., ritenuta ingiustamente penalizzata dalla gestione, da parte della Federazione, del cosiddetto "scandalo passaporti".

Non possono sussistere dubbi, quindi, circa la responsabilità dell'incolpato Corrado Ferlaino che ha violato l'obbligo di osservanza della clausola compromissoria ponendo in essere un comportamento elusivo del medesimo fedele.

A favore del Ferlaino, peraltro, va tenuto conto della sua condotta successiva e che può configurarsi come una sorta di ravvedimento operoso essendosi attivato, mediante la rinuncia all'intrapresa azione giudiziaria allo scopo di limitare i danni.

La sanzione inflittagli può pertanto essere ridotta a 45 giorni di inibizione.

Deve inoltre essere annullata la sanzione pecuniaria inflitta alla società in quanto costituisce un "bis in idem" rispetto alla analoga sanzione inflitta con la precedente sentenza sopra citata.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal S.S.C. Napoli di Napoli, riduce a giorni 45 la sanzione dell'inibizione già inflitta dai primi giudici al Sig. Ferlaino Corrado e annulla la sanzione dell'ammenda già inflitta alla S.S.C. Napoli. Ordina restituirsi la tassa versata.

**3 - APPELLO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L.**

**80.000.000 CON DIFFIDA, INFLITTA IN RELAZIONE ALLA GARA NAPOLI/PALERMO DEL 3.12.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 176 del 13.12.2001)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 166 del 4 dicembre 2001 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla S.S. Calcio Napoli S.p.A. all'ammonda di L. 80.000.000, con diffida, a titolo di responsabilità oggettiva per una serie di incidenti verificatisi in occasione della gara Napoli/Palermo del 3.12.2001.

Impugnava la decisione la società assumendo che la condotta dei propri sostenitori, certamente riprovevole, andava valutata alla luce delle circostanze seguenti:

- che il lancio di bottigliette di plastica non configurava pienamente i requisiti della punibilità, ancorata a norma dell'art. 11, comma 1°, C.G.S. al "pericolo per la incolumità pubblica" ed al "danno grave all'incolumità fisica di una o più persone";

- che la società aveva fatto di tutto (come documentalmente dimostrato) per evitare il verificarsi di incidenti;

- che la stessa società non aveva potuto fare meglio e di più per essersi disputata la partita non presso il "proprio" stadio San Paolo di Napoli, ma, per l'inagibilità di questo, presso lo stadio Santa Colomba di Benevento.

Chiedeva, pertanto, una congrua riduzione della sanzione inflitta e soprattutto la revoca della diffida.

All'esito del relativo procedimento la Commissione Disciplinare confermava la decisione impugnata (Com. Uff. n. 176 del 13 dicembre 2001) di talché la S.S. Calcio Napoli S.p.A. proponeva appello alla C.A.F.. Rilevato, in questa sede, che la Commissione Disciplinare non aveva adeguatamente motivato la sproporzione tra infrazione e sanzione, "sia rispetto alle decisioni della Commissione stessa adottate in casi analoghi, sia in ordine al fatto che la spa Calcio Napoli ha giocato la gara in uno stadio che non è il suo e quindi con un attenuato potere di prevenzione ed intervento", insisteva negli argomenti già fatti valere in precedenza, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta e la revoca della diffida.

Alla seduta del 24 gennaio 2002 compariva il solo rappresentante della società, che, svolte le argomentazioni del caso, concludeva per l'accoglimento dell'appello.

L'appello proposto, che prende le mosse da una insufficiente motivazione da parte della Commissione Disciplinare della propria decisione e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1, lettera c), C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito.

Nel pronunziarsi in ordine alla congruità della sanzione la Commissione Disciplinare non ha preso in esame, in effetti, circostanze fatte presenti dalla società; quelle, in particolare, ricordate in narrativa, per cui il rilievo di non aver adeguatamente motivato la propria decisione appare fondato. Con la conseguenza, già detta, che l'appello proposto deve essere ritenuto ammissibile.

Non può essere condiviso, tuttavia, nel merito. Rispondono certamente al vero le circostanze fatte presenti dalla società, dal momento che la gara con il Palermo del 3.12.2001 è stata giocata dal Napoli formalmente "in casa", ma in realtà in uno stadio diverso dal proprio e dunque in condizioni di maggiori difficoltà nell'organizzazione del servizio d'ordine e di sicurezza. Con tutto ciò non può farsi a meno dal considerare che la condotta dei sostenitori della squadra di casa è stata particolarmente grave, vuoi per l'elevato numero di volte nelle quali hanno lanciato bottiglie d'acqua o altro all'indirizzo degli assistenti dell'arbitro, di quest'ultimo e delle panchine, vuoi per la pericolosità di tale comportamento, che nel caso dell'arbitro, ad esempio, ha provocato difficoltà di respirazione e necessità di ricorrere alle cure del medico. Senza dire della decina di mortaretti fatti esplodere ai bordi del campo, nei pressi delle panchine, che avrebbero potuto provocare

danni all'incolumità altrui di una qualche gravità.

Alla luce di dati di fatto come questi, da addebitare (oggettivamente) ad una squadra che già in passato si è resa protagonista di episodi del genere, non si vede come ridurre la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e ribadita dalla Commissione Disciplinare; sanzione da ritenere (al di là delle manchevolezze della decisione di secondo grado) perfettamente adeguata alla gravità dei fatti in contestazione. Non si vede, soprattutto, come revocare una diffida che trova la sua giustificazione prima che nella previsione di cui al 3° comma dell'art. 11 C.G.S., nella reiterazione della condotta antisportiva da parte dei sostenitori della squadra partenopea e nella conseguente necessità di porre questi sull'avviso in merito all'opportunità di astenersi in avvenire da nuove intemperanze.

La congruità della sanzione inflitta alla S.S. Calcio Napoli S.p.A. esclude, dunque, che l'appello da questa proposto possa essere accolto. La relativa tassa va, di conseguenza, incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dispone incamerarsi la relativa tassa.

#### **4 - APPELLO DELLA POL. POGGIO MOIANO AVVERSO DECISIONI A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON LA VIRTUS 4 STRADE** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 9/D - Riunione del 31.10.2001)

Con atto del 14.5.2001, la Polisportiva Virtus 4 Strade 1997 adiva la Commissione Vertenze Economiche per ottenere dalla Polisportiva Poggio Moiano il risarcimento dei danni del furgone 242 D di proprietà della società e dell'autovettura Opel Tigra di proprietà del calciatore Sacco Federico danneggiati in occasione dell'incontro Poggio Moiano/Virtus 4 Strade, disputata per il Campionato Regionale di 2ª Categoria laziale - Girone C. Tali anni erano stati constatati dal direttore di gara al termine dell'incontro (e riportati nel referto) con responsabilità certamente ascrivibile ai sostenitori della squadra di casa, tanto che il Giudice Sportivo poneva a carico di quest'ultima un'ammenda (di Lire 200.000) e l'obbligo di risarcimento, se richiesto (com. Uff. n. 49 del 18 gennaio 2001).

La Commissione Vertenze Economiche, esperito un'istruttoria al fine di acquisire elementi per la quantificazione del danno, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9/D - Riunioni del 31.10.2001, accoglieva il ricorso parzialmente stabilendo la risarcibilità soltanto del danno subito dal furgone di proprietà della reclamante quantificati in Lire 2.409.065 (in base ad idonea fattura regolarmente quietanzata). Non si accoglieva il ricorso per quanto concerneva i danni riportati dall'autovettura del calciatore in quanto non si era acclarato l'obbligo della società ad effettuare riparazioni a tale autovettura né era stato dimostrato alcun pagamento al riguardo.

La Polisportiva Poggio Moiano propone appello avverso tale decisione.

L'appello è da dichiarare inammissibile perché tardivo.

Esso è stato proposto soltanto in data 29 dicembre 2001, dopo circa due mesi dalla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta il 31 ottobre 2001, in violazione, pertanto, dell'art. 33, comma 2, del codice di Giustizia Sportiva.

La tassa di reclamo va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Poggio Moiano di Poggio Moiano (Rieti) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**5 - APPELLO DELL'A.S. ROMA VIII AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 INFLITTA AL CALCIATORE LIO VALERIO** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 24 del 20.12.2001)

Con ricorso spedito il 29 dicembre 2001 la A.S. Roma VIII ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che ha ridotto fino al 30 settembre 2002 la squalifica inflitta al calciatore Lio Valerio, appartenente a detta associazione. Tale decisione è stata pubblicata sul C.U. n. 24 del 20 dicembre 2001.

Si osserva che il ricorso in esame risulta spedito oltre il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul C.U. della decisione impugnata. Esso deve pertanto essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 n. 2 lett. a) e 34 n. 6 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Roma VIII di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.

**6 - APPELLO DEL C.S. LIPARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GESCAL/LIPARI DEL 10.11.2001 E AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. del 20.12.2001)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 27 del 28 novembre 2001, ritenuto nullo il preannuncio di reclamo del C.S. Lipari, irrogava a detta società, con riferimento alla gara di cui in epigrafe, la punizione sportiva della perdita per 0-2, la penalizzazione di un punto in classifica, l'ammenda di L. 300.000, nonché l'indennizzo per mancato incasso nella misura di L. 400.000, da corrispondere alla Società Gescal.

Il C.S. Lipari, infatti, non aveva raggiunto la sede di disputa della gara a causa dell'interruzione dei collegamenti marittimi con Milazzo e il Giudice Sportivo, non avendo detta società rispettato le norme disciplinanti il procedimento relativo alla richiesta della sussistenza della forza maggiore, aveva inflitto dette sanzioni.

La Commissione di secondo grado dichiarava l'inammissibilità del reclamo proposto dal C.S. Lipari per l'omesso rispetto della procedura di cui sopra.

Avverso tale decisione proponeva appello a questa Commissione la stessa società rappresentando che tutta la documentazione necessaria per far valere la situazione di forza maggiore era stata portata a conoscenza del Giudice Sportivo ed erroneamente la Commissione di secondo grado aveva rilevato che non era stata nella disponibilità dell'organo giudicante.

Invocava a tal fine la ripetizione della gara rispondendo la richiesta ad esigenze di giustizia sportiva.

All'odierna riunione non compariva la parte appellante nonostante la ritualità della comunicazione della fissazione della udienza.

L'art. 55, 2° comma, delle N.O.I.F. statuisce che: "La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza".

Ciò premesso si osserva che se oggetto dell'appello fosse stato la valutazione della sussistenza della causa di forza maggiore, la competenza di questa Commissione sarebbe preclusa ai sensi della citata disposizione normativa che la rende suscettibile di esame soltanto nei primi due gradi di giudizio.

L'appello va tuttavia rigettato in quanto correttamente il Giudice Sportivo si è pronunciato in ordine al mancato rispetto della normativa procedurale.

In particolare la società ha fatto pervenire al Giudice Sportivo in data 27.11.2001 (la disputa della gara era prevista il 10.11.2001 e la società aveva fatto pervenire all'organo giudicante l'11.11.2001 un fax con il quale aveva riferito l'impossibilità di raggiungere Milazzo a causa dell'interruzione dei collegamenti marittimi, atto interpretato dal Giudice Sportivo come preannuncio di reclamo) a mezzo fax, una nota con la quale aveva fatto rilevare di non aver preannunciato alcun reclamo e che la precedente prima nota inviata doveva intendersi quale semplice comunicazione volta a giustificare l'assenza e a richiedere la ripetizione della gara.

Orbene il non aver la società interessata al gravame fatto seguire al preannunciato reclamo al Giudice Sportivo (a mezzo fax, entro le ore 24.00 del giorno successivo, ex art. 24, comma 5, C.G.S.) i motivi entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di disputa della gara, corretta risulta la decisione adottata dal Giudice Sportivo.

Altrettanto correttamente la Commissione Disciplinare ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'attuale reclamante.

Ciò premesso rileva questa Commissione che l'appello del C.S. Lipari va respinto essendosi la reclamante limitata a proporre motivi di merito senza peraltro impugnare la declaratoria di inammissibilità pronunciata dai primi giudici.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal C.S. Lipari di Lipari (Messina) e ordina incamerarsi la relativa tassa.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 19/C - RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2002**

**1 - APPELLO DELLA POL. GI.SA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5  
EPITAFFIO/GI.SA. DEL 6.10.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso  
il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 35 del 29.11.2001)

**2 - APPELLO DELLA POL. GI.SA. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A 5  
GI.SA./NUOVA PASTORANO DEL 13.10.2001** (Delibera della Commissione  
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Co. Uff. n. 35 del 29.11.2001)

Con due distinti ricorsi la Polisportiva GI.SA. ha impugnato le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania che, accogliendo i reclami della A.S. Epitaffio Calcio 5 e Nuova Pastorano C5, ha applicato alla ricorrente la sanzione della perdita delle gare Epitaffio / GI.SA. del 6.10.2001 e GI.SA./Nuova Pastorano del 13.10.2001 con il punteggio di 0-2 (Com. Uff. n. 35 del 29 novembre 2001).

In considerazione dei medesimi motivi posti a fondamento dei ricorsi, i due procedimenti sono stati riuniti.

La Pol. GI.SA. ha infatti preliminarmente eccepito in entrambi i ricorsi la omessa convocazione della ricorrente da parte della Commissione Disciplinare nonostante l'espressa richiesta di essere sentita a norma dell'art. 30 comma 5 C.G.S..

La censura è fondata e merita accoglimento.

L'art. 30 comma 5 C.G.S. riconosce, infatti, ai ricorrenti il diritto di essere ascoltati in tutti i procedimenti ad eccezione di quelli presso il Giudice Sportivo diritto che, nel caso di specie, la GI.SA. non è stata posta nella condizione di esercitare.

Ne consegue che le decisioni, risultando emesse in violazione delle norme sul contraddittorio, devono essere annullate con rinvio per il nuovo esame del merito ex art. 33 comma 5 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dalla Pol. GI.SA. di Sarno (Salerno), li accoglie, annullando le impugnate delibere, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per violazione delle norme sul contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per gli esami di merito. Ordina restituirsi le tasse versate.

**3 - APPELLO DELL'U.S USINESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA  
USINESE/GOLFO ARANCI DEL 6.12.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare  
presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 20 del 6.12.2001)

La Società P.M. Golfo Aranci Calcio proponeva ricorso per irregolare posizione del calciatore Gavino Masia nella gara Usinese/P.M. Golfo Aranci Calcio dell'11.11.2001 del Campionato di Promozione.

Sosteneva la ricorrente che il predetto calciatore non aveva titolo a partecipare alla gara, non avendo a quella data ancora scontata una squalifica di n. 3 giornate, inflitta al calciatore con provvedimento del Giudice Sportivo, pubblicato sul Com. Uff. n. 43 del 17

maggio 2001, e relativa alla fase finale del Campionato Regionale Juniores della stagione 2000/2001.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna accoglieva il ricorso, atteso che il Masia, nato il 16.8.1982, è da considerarsi un "fuori quota" nell'ambito del Campionato Regionale Juniores, ed in tale condizione tenuto a scontare la squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della società di appartenenza; infliggeva alla U.S. Usinese la sanzione sportiva della perdita della gara Udinese/Golfo Aranci con il risultato di 0 - 2 e infliggeva al calciatore Masia Gavino un'ulteriore giornata di squalifica.

Avverso tale decisione proponeva ricorso la società Usinese deducendo l'irritualità del ricorso della P.M. Golfo Aranci perché proposto su carta non regolamentare, un difetto o una insufficiente motivazione nella delibera della Commissione Disciplinare non essendo stata indicata la norma che si presume essere stata violata, e comunque sostenendo che, ai sensi dell'art. 17 comma 6 C.G.S., la squalifica di un giocatore Juniores fuori "quota" andava scontata nella stessa categoria Juniores.

Chiedeva quindi il ripristino del risultato della gara dell'11.11.2001 terminata 3 - 1 a favore dell'U.S. Usinese.

Preliminarmente va osservato che il reclamo della P.M. Golfo Aranci avverso il provvedimento del Giudice Sportivo risulta sottoscritto dal Presidente in calce ad ogni pagina del ricorso e quindi formalmente corretto.

Nel merito l'appello è infondato e va respinto.

L'art. 17 comma 6 C.G.S. stabilisce che, in caso di squalifica, il cui residuo va scontato nella stagione successiva, se il calciatore colpito dalla sanzione ha cambiato società, la squalifica va scontata nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza.

Nel caso la squalifica fosse stata inflitta in relazione a gare del Campionato "Juniores", questa potrà essere scontata nel campionato "Juniores" della nuova stagione sportiva solo se il calciatore in questione rientra nei limiti di età per la categoria Juniores fissati per la nuova stagione. E in tali limiti, come idoneamente motivato dalla Commissione Disciplinare, non rientra il calciatore Masia, nato nel 1982 e pertanto calciatore da considerarsi "fuori quota"; come tale avrebbe dovuto scontare la residua squalifica nelle gare ufficiali della prima squadra della sua nuova società di appartenenza.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Usinese di Usini (Sassari) e dispone l'incamerarsi la relativa tassa.

#### **4 - APPELLO DEL TERRACINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FERENTINO/TERRACINA DEL 28.10.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 108 del 20.12.2001)

In data 21.12.2001 la soc. Terracina Calcio proponeva appello avverso questa Commissione avverso la decisione della Commissione Disciplinare (Comunicato Ufficiale n. 108 del 20 dicembre 2001) che aveva, rigettato il reclamo proposto dalla stessa società, confermato la decisione del Giudice Sportivo di 1° Grado.

La società appellante con un unico motivo di gravame contestava la regolarità della gara Ferentino - Terracina per una asserita non regolarità dell'altezza delle porte dal terreno di gioco.

E' il caso di ossevare che tale accertamento è stato oggetto di specifica indagine da parte dei giudici di primo e secondo grado che sono pervenuti alla medesima conclusio-

ne (della regolarità, cioè dell'altezza delle porte a seguito di idonei lavori di sistemazione del terreno) attraverso motivazioni che appaiono immuni da vizi.

Un nuovo esame della stessa questione da parte di questa Commissione comporterebbe, in modo del tutto evidente, una nuova valutazione in fatto della questione controversa che com'è noto non può essere svolta da questa Commissione d'Appello Federale.

Ne consegue che l'appello de quo deve essere dichiarato inammissibile e deve essere disposto l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal Terracina Calcio di Terracina (Latina) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

**5 - APPELLO DELL'A.S. CIVITAVECCHIA CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003, INFLITTA AL CALCIATORE ANGIERI ENRICO** (Delibera della Commissione Disciplinare Lazio - Com. Uff. n. 42 del 4.1.2002)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 512/C5 del 15 novembre 2001, con riferimento alla gara Lazio Calcetto/Civitavecchia Calcio a 5, irrogava al calciatore del Civitavecchia Calcio a 5 Angieri Enrico la sanzione della squalifica fino al 31.12.2003, perché, "espulso per aver colpito volontariamente l'arbitro con una gomitata ad una spalla, uscendo dal terreno di gioco, lo offendeva e minacciava".

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 42 del 4 gennaio 2002, dichiarava l'inammissibilità del reclamo dell'A.S. Civitavecchia Calcio a 5 avverso tale decisione, per mancanza della sottoscrizione in calce allo stesso del legale rappresentante della società.

Proponeva gravame a questa Commissione d'Appello l'A.S. Civitavecchia Calcio a 5, rilevando che la sottoscrizione dell'atto da parte del legale della società in calce allo stesso deve ritenersi rituale e riferibile alla società, anche perché il Presidente dell'A.S. Civitavecchia Calcio a 5 aveva comunque sottoscritto il reclamo apponendovi la propria firma.

A tal fine chiedeva l'annullamento e la revoca dell'impugnata decisione con annullamento della squalifica; in subordine invocava la riduzione della sanzione.

All'odierna riunione non compariva la parte appellante nonostante la ritualità della comunicazione di notifica.

Il gravame va accolto.

Dall'esame del reclamo dell'A.S. Civitavecchia Calcio a 5 avverso la pronuncia del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del 22.11.2001 emerge che in calce allo stesso è apposta delega da parte del presidente del seguente contenuto: "Nella mia qualità di Presidente della A.S. Civitavecchia Calcio a 5, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l'Avv. Leonardo Roscioni, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge. Eleggo domicilio presso il recapito dello stesso in Roma, Viale delle Milizie n. 38 ( Studio Legale Castrichella )".

Orbene dalla posizione della delega - parte terminale del reclamo - e dal tenore della stessa non può revocarsi in dubbio che il presidente della società abbia fatto proprio il contenuto dell'atto con la conseguenza della riferibilità dello stesso alla società.

Non ignora questa Commissione i precedenti in materia, ma ritiene che la decisione non sia in contrasto con la giurisprudenza anche specifica formatasi. Non è accertato,

infatti, che il presidente non abbia fatto proprio il contenuto dell'atto avuto riguardo alle circostanze sopra rilevate, che depongono invece, in senso contrario, per l'attribuibilità all'interessato.

Alla predetta conclusione consegue l'annullamento della decisione impugnata e la remissione degli atti alla Commissione Disciplinare competente per l'esame del merito, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dall'A.S. Civitavecchia Calcio a 5 di Civitavecchia (Roma), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio per l'esame di merito. Dispone restituirsi la tassa versata.

#### **6 - APPELLO DEL G.S. SILIQUA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILIQUA/VILLA S. PIETRO DEL 2.12.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 23 del 3.1.2002)

La società Villa S. Pietro proponeva ricorso per irregolare posizione del calciatore Bachis Vinicio nella gara Siliqua/Villa San Pietro del 2.12.2001, del Campionato di 3ª Categoria del Comitato Provinciale di Cagliari.

Sosteneva la ricorrente che il predetto calciatore sarebbe stato indebitamente utilizzato dal G.S. Siliqua nonostante risultasse squalificato, così come riportato nel Com. Uff. n. 33 del 26 aprile 2001, per due giornate in relazione alla gara Gioventù Assemini/Siliqua; e ciò in aggiunta alle otto giornate, inflitte allo stesso calciatore in altra delibera dello stesso Comunicato; e così complessivamente squalificato per 10 giornate.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 23 del 3 gennaio 2002, accoglieva il ricorso, verificando che il Bachis Vinicio aveva partecipato all'incontro del 2.12.2001 non avendo ancora scontato per intero le n.10 giornate di squalifica per la stagione 2001/2002; infliggeva, ex art. 12 comma 6 C.G.S., la sanzione sportiva della perdita dell'incontro per 0 - 2 a carico della società Siliqua e al calciatore Bachis Vinicio una ulteriore giornata di squalifica.

Avverso tale decisione proponeva appello il G.S. Siliqua, sostenendo che nella stagione sportiva 2000/2001 il Bachis Vinicio aveva dapprima militato nella Polisportiva Domusnovas Junior Santos; alla riapertura delle liste di trasferimento (dal 2.11.2001 al 13.11.2001) il calciatore veniva trasferito al G.S. Siliqua in data 3.11.2001.

Durante la stagione in corso non ebbe a partecipare, nelle file del Domusnovas J.S. a n. 6 gare, svoltesi dal 30.9 all'1.11.2001, e nelle file del G.S. Siliqua a n.4 gare svoltesi dal 4.11 al 25.11.2001, venendo così a scontare per intero le n.10 giornate di squalifica.

L'appello è fondato e va accolto.

L'art. 39 comma 5 N.O.I.F. stabilisce che nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti il tesseramento per la cessionaria decorre, nel caso di spedizione a mezzo posta, sempre che l'accordo pervenga entro i 10 giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti, dalla data di spedizione del plico postale, fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello della spedizione dell'accordo di trasferimento.

Agli atti vi è la prova che la data di spedizione del plico postale contenente il trasferimento dalla Domusnovas al Siliqua del calciatore Elachis Vinicio fosse quella del 3.11.2001 e che fosse regolarmente pervenuto nei termini; pertanto lo stesso poteva essere impiegato nella sua nuova squadra, il G.S. Siliqua, fin dalla gara del 4.11.2001.

Le verifiche effettuate hanno poi permesso di accertare che il Bachis Vinicio ebbe a scontare per intero le n. 10 giornate di squalifica inflittele: 6 gare nelle file del Domusnovas J.S., svoltesi dal 30.9 all'1.11.2001 e 4 gare nelle file del Siliqua, dal 4.11 al 25.11.2001. Pertanto Bachis Vinicio ebbe a partecipare regolarmente alla gara Siliqua/Villa S. Pietro del 2.12.2001.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal G.S. Siliqua di Siliqua (Cagliari), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 1 - 0 acquisito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la relativa tassa.

## **ORDINANZE**

### **7 - APPELLO DELLA POL. ZOLLINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZOLLINO/L. MARIANO SCORRANO DEL 18.11.2001** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 21 del 20.12.2001)

La C.A.F., ritenuta la necessità di acquisire presso il Comitato Regionale Puglia:

- 1 ) il regolamento del Torneo o Campionato amatoriale al quale partecipava il calciatore Castellano Nicola al momento del fatto;
- 2) il referto dell'arbitro relativo alla gara in seguito alla quale il Castellano è stato squalificato per 8 giornate;
- 3) la documentazione relativa al tesseramento del Castellano sia nell'ambito dell'attività amatoriale che in quello dell'attività ufficiale;
- 4) il calendario del Campionato o Torneo Amatoriale al quale il Castellano partecipava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento di squalifica;
- 5) copia del Com. Uff. contenente il provvedimento di squalifica.

Sospende il presente giudizio per l'acquisizione della predetta documentazione.